



MORRI
ROSSETTI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 23 giugno 2023

Nr. 25/2023

TAX WEEKLY ROUNDUP

Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nella settimana corrente, relativamente ai seguenti argomenti.

1. *Rimborso IVA diretto: ammesso se la stabile organizzazione non interviene nell'operazione*
2. *Comunicazione dei tax credit energia maturati nel 2022: ammessa la remissione in bonis*
3. *Per il calcolo del tax credit energivore il bonus precedente non è un sussidio*
4. *Scissione senza retrodatazione: riporto delle posizioni soggettive senza limitazioni*
5. *L'agevolazione ACE riduce anche l'imponibile previdenziale*
6. *Scissione di partecipazioni, marchi e immobili in favore del socio unico non abusiva*
7. *Addizionale su bonus e stock option anche per i dirigenti di holding industriali*
8. *San Marino-Italia: cessione unica anche con pausa dallo spedizioniere*
9. *Recupero dell'imposta di bollo versata in eccesso: necessaria l'istanza*
10. *Somme pagate dal terzo pignorato non ripetibili se si definisce la lite*
11. *Dichiarazione dei redditi 2023: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate*
12. *Art bonus per le donazioni a favore della fondazione riconosciuta dal MIC*

Rimborso IVA diretto: ammesso se la stabile organizzazione non interviene nell'operazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1608, depositata il 3 maggio 2023, ha statuito che la procedura di rimborso diretto dell'IVA assolta in Italia da parte di una società non residente, mediante la posizione del rappresentante fiscale ivi nominato, è da ritenersi ammessa anche in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Le due modalità di recupero dell'imposta (articoli 38-bis e 38.bis2 del DPR n. 633/1972) sono da considerarsi autonome, ma alternative, al fine di accertarsi che l'IVA a credito non sia computata due volte. Pertanto, deve essere valutata l'eventuale partecipazione della stabile organizzazione del soggetto non residente rispetto alle operazioni effettuate in Italia.

Il caso esaminato dalla Cassazione concerne una società non residente alla quale era stato negato il rimborso dell'IVA assolta in Italia per il tramite del proprio rappresentante fiscale ivi nominato ex art. 17, comma 3, del DPR n. 633/1972.

L'Amministrazione finanziaria opponeva alla domanda di rimborso il fatto che la società fosse anche dotata di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Secondo l'Ufficio, le operazioni effettuate in Italia dalla casa madre erano integralmente da ricondurre alla posizione IVA della stabile organizzazione, ritenendo invece

ininfluente la nomina di un rappresentante fiscale in Italia.

I giudici di legittimità hanno invece evidenziato come, qualora un soggetto non residente, munito di stabile organizzazione in Italia, operi anche per mezzo del rappresentante fiscale ivi nominato, diviene necessario verificare la partecipazione o meno della stabile rispetto alle operazioni per le quali il rappresentante chiede il rimborso. In assenza di intervento della stabile organizzazione, non è preclusa l'istanza di rimborso, trattandosi di una legittima alternativa. Nel caso di intervento, invece, è essenziale che le due posizioni rimangano distinte, onde evitare ogni possibile illegittima duplicazione del credito.

Comunicazione dei tax credit energia maturati nel 2022: ammessa la remissione in bonis

L'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 19 giugno 2023, n. 27/E, ha chiarito che, in caso di mancata comunicazione dei crediti d'imposta energia e gas maturati nel 2022, è possibile fruire della remissione in bonis, trattandosi di un adempimento di natura formale.

Le disposizioni istitutive dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) hanno previsto che i fruitori degli stessi dovessero inviare, entro il 16 marzo 2023,

all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Tale comunicazione doveva essere inviata entro il 16 marzo 2023.

L'Agenzia delle entrate ha rilevato come l'adempimento in questione non rappresenti un elemento costitutivo dei crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l'esistenza, ma ne inibisce l'utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.

Per il calcolo del tax credit energivore il bonus precedente non è un sussidio

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 20 giugno 2023, n. 355, ha chiarito che, ai fini della quantificazione dell'incremento del 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia - condizione questa per poter beneficiare del credito d'imposta previsto per le c.d. imprese energivore - non rientra tra gli eventuali sussidi l'analogo credito d'imposta riconosciuto per il trimestre precedente.

A parere dell'Agenzia, infatti, sebbene per sussidio debba intendersi qualsiasi beneficio economico conseguito dall'impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata, non può essere considerato tale il credito d'imposta riconosciuto alle imprese energivore. E ciò in quanto il credito d'imposta riconosciuto alle imprese energivore, pur essendo astrattamente un elemento correlato all'aumento del prezzo della componente energia non configura un elemento "di copertura" totale o parziale della componente energia di cui l'impresa ha fruito all'atto sostenimento del relativo costo, in quanto introdotto ex post a compensazione di questo, senza avere incidenza diretta sul costo originario.

Scissione senza retrodatazione: riporto delle posizioni soggettive senza limitazioni

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 20 giugno 2023, n. 353, è intervenuta sull'applicazione delle limitazioni ex art. 173, comma 10, del TUIR, alle posizioni fiscali soggettive della beneficiaria in un'operazione di scissione parziale (perdite, eccedenze di interessi passivi indeducibili ed eccedenze ACE).

L'Agenzia ha confermato che nella scissione parziale a favore di una società preesistente, essendo assente la retrodatazione contabile e fiscale, tale beneficiaria dovrà considerare, ai fini della determinazione del quantum delle sue posizioni fiscali soggettive da sottoporre al test del limite patrimoniale, le posizioni fiscali:

- maturate alla data di chiusura dell'ultimo periodo d'imposta prima della data di efficacia giuridica della scissione;
- che risultino a tale data nella sua disponibilità e che non siano state trasmesse al consolidato fiscale nazionale.

In altri termini, non si applicano le limitazioni al riporto delle perdite fiscali, degli interessi indeducibili ex art. 96 del TUIR e delle eccedenze ACE generate nel c.d. "periodo interinale" (ossia quello che va dall'inizio dell'esercizio fino al giorno prima dell'efficacia giuridica dell'operazione) dalla beneficiaria della scissione in assenza di retrodatazione dell'operazione.

L'agevolazione ACE riduce anche l'imponibile previdenziale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17295, depositata il 16 giugno 2023, ha statuito che l'agevolazione ACE, oltre ad avere un effetto positivo ai fini delle imposte sui redditi, riduce anche la base imponibile contributiva per la gestione Inps di commercianti e artigiani (Ivs).

Secondo la Corte, alla luce del disposto di cui all'articolo 3-bis del DL n. 384/92 - in base al quale l'ammontare del contributo annuo dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciale è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono - e della circostanza che l'ACE è un importo che riduce il reddito d'impresa imponibile - il vantaggio deve essere riconosciuto tanto sulla base imponibile fiscale quanto su quella contributiva.

Il reddito imponibile ai fini contributivi va, quindi, calcolato al netto e non al lordo della suddetta agevolazione.

Scissione di partecipazioni, marchi e immobili in favore del socio unico non abusiva

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 20 giugno 2023, n. 354, ha escluso l'applicazione della disciplina

sull'abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 in caso di scissione parziale di asset (partecipazioni, marchi e immobili) in favore del proprio socio unico (società beneficiaria).

L'Agenzia - analizzando la possibile esistenza di un vantaggio fiscale indebito nell'ipotesi di scissione parziale della società Alfa in Beta, con assegnazione a quest'ultima, in qualità di beneficiaria, delle partecipazioni in tre società controllate/collegate, dei marchi di proprietà e dei compendi immobiliari (terreni e fabbricati) di proprietà - ha rilevato che il principio di neutralità ex art. 173 del TUIR, che caratterizza la scissione societaria, vale sia quando l'operazione ha ad oggetto un ramo d'azienda, sia quando si attribuisce una serie di assets, purché la beneficiaria non applichi un regime fiscale agevolato. In questo caso, infatti, non si configura alcuna fuoriuscita dal regime d'impresa degli assets coinvolti e resta ferma la continuità dei valori fiscali dei medesimi.

Di conseguenza l'operazione è neutrale ai fini delle imposte dirette, fuori campo IVA, e sconta imposta di registro in misura fissa (€ 200).

Addizionale su bonus e stock option anche per i dirigenti di holding industriali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16875 del 13 giugno 2023, ha statuito che l'imposta addizionale del 10% su "bonus" e "stock options", adottata (nel 2010) a seguito delle crisi bancarie con l'obiettivo di "arginare gli effetti economici potenzialmente distorsivi" di tali forme di remunerazione, si applica anche ai dirigenti di holding industriali e non solo a banche e intermediari finanziari.

L'imposta addizionale prevista dall'art. 33 del DL n. 78 del 2010, - trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di "bonus" e "stock options" quando detti compensi eccedano la parte fissa della retribuzione - si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferita al settore finanziario inteso nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto

a comprendere tutti quegli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi, laddove, riguardo alla disposizione di riferimento, eventuali riscontri extra-testuali - derivanti da fonti nazionali, europee e internazionali - possono rivestire solo il ruolo di indici rivelatori esemplificativi, ma non esaustivi della fattispecie tributaria interna.

San Marino-Italia: cessione unica anche con pausa dallo spedizioniere

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 20 giugno 2023, n. 356, ha chiarito che la breve sosta, presso lo spedizioniere localizzato in Italia, delle merci vendute dall'operatore sanmarinese a un acquirente italiano non interrompe la vendita originaria che, quindi, potrà essere considerata cessione "diretta" certificata con la fattura elettronica recapitata al cliente italiano attraverso la trasmissione tramite SdI.

Recupero dell'imposta di bollo versata in eccesso: necessaria l'istanza

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 19 giugno 2023, n. 350, è intervenuta in merito alle modalità di recupero dell'imposta di bollo virtuale corrisposta per l'annualità precedente, chiarendo che gli importi versati possono essere chiesti a rimborso mediante apposita istanza, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. L'imposta non può, invece, essere compensata con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nell'annualità successiva.

Somme pagate dal terzo pignorato non ripetibili se si definisce la lite

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 19 giugno 2023, n. 349, ha chiarito che dalle somme dovute per effetto della definizione delle liti pendenti è possibile scomputare quelle pagate dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, direttamente all'Agente della riscossione.

Tali somme, però, non possono mai essere chieste a rimborso se eccedenti quanto è dovuto per effetto della definizione. Non si può, infatti, sostenere che si tratti di importi non pagati dal

contribuente e corrisposti all'Erario contro la sua volontà, essendo il pignoramento presso terzi un legittimo rimedio previsto dalla legge, in assenza di sospensione giudiziale.

Dichiarazione dei redditi 2023: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate, con le Circolari del 19 giugno 2023, n. 14 e 15, ha fornito importanti indicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità, relativi all'anno d'imposta 2022.

In particolare, la Circolare n. 14 è la prima parte della raccolta e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili ed erogazioni liberali, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

Sono inoltre esaminate le disposizioni sul visto di conformità, sui redditi e sulle ritenute certificati dai

sostituti d'imposta e sugli oneri e spese per cui spetta una detrazione dall'imposta lorda contenuti nel Quadro E – "Oneri e spese" – sezione I del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023.

La Circolare n. 15, che rappresenta la seconda parte della raccolta, si concentra invece sulle deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d'imposta contenuti nelle sezioni II, III C, V e VI del Quadro E – "Oneri e spese", nel Quadro F – "Acconti, ritenute, eccedenze ed altri" e nel Quadro G – "Crediti d'imposta" del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023.

Art bonus per le donazioni a favore della fondazione riconosciuta dal MIC

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 20 giugno 2023, n. 357, ha chiarito che possono usufruire dell'*Art bonus* coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro per i lavori a sostegno dell'attività di manutenzione, protezione e restauro del patrimonio della Fondazione che rientra, secondo il parere del Ministero della Cultura, nel novero degli istituti o luoghi della cultura destinatari dei contributi agevolabili.

* * *

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

Davide Attilio Rossetti - *Responsabile Dip. Tax Advisory*
(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

Roberta De Pirro - *Responsabile del Centro Studi*
(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

— Segui su  —



MORRI
ROSSETTI



Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it